


Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5
Friuli Occidentale
Prot. n.79093/P-GIUR-03
Data 08.11.2018



via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it

AVVISO DI SELEZIONE

Pubblicato all'albo aziendale in data 08.11.2018

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 15 NOVEMBRE 2018
(7 giorni successivi alla data di affissione all'albo).

In esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 698 dd. 06.11.2018 è aperta una procedura di selezione per l'attribuzione di n. 4 incarichi esterni con contratto di lavoro autonomo per:

Attività di MEDICO COMPETENTE di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” (ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)

al fine di assicurare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare la sorveglianza sanitaria nei confronti di tutto il personale dipendente dell'A.A.S.5 “Friuli Occidentale”, nonché nei confronti delle altre figure previste dalla normativa vigente, ivi compresa l’effettuazione delle visite mediche preventive in fase preassuntiva, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle attività previste dalla DGR. 1243/2015 (attività previste dalla normativa regionale in capo alla figura del Medico Competente nel piano Regionale Prevenzione 2014-2018 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni per il periodo di validità degli incarichi in parola).

Dovrà inoltre collaborare alla sorveglianza sanitaria degli studenti universitari che svolgono attività di tirocinio formativo all'interno dell'A.A.S. 5 Friuli occidentale, secondo i protocolli di intesa in essere tra l'Azienda, le università e gli Enti di Formazione.

Nello svolgimento delle visite mediche, gli incaricati dovranno dare la propria disponibilità ad operare presso le sedi aziendali di Pordenone, San Vito al Tagliamento, Sacile, Spilimbergo e Maniago, all'interno degli ambulatori appositamente destinati, utilizzando le attrezzature ed i software messi a disposizione dall'Azienda.

L'attività di sorveglianza sanitaria assegnata dal Direttore Generale o Suo delegato, (in particolare le visite mediche ai lavoratori) dovrà essere organizzata tenendo conto prioritariamente delle necessità organizzative aziendali.

Per l'organizzazione dell'attività di sorveglianza sanitaria, i medici competenti potranno avvalersi della collaborazione del personale aziendale dedicato, operante nelle strutture interessate.

Il professionista dovrà accettare fin da subito all'atto della stipula del disciplinare d'incarico:

- gli ambiti di responsabilità che verranno definiti dal Direttore Generale o suo Delegato;
 - la nomina a medico competente sostituto di collega titolare assente per il periodo necessario (art. 18, c. 1 lett. A ed art. 2 del D.lgs 81/2008);
- e manifestare - sempre nel disciplinare d'incarico -:
- la disponibilità ad essere eventualmente nominato medico competente coordinatore.

Dovrà inoltre:

- assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A;

Richiamato il D.Lgs 230 del 17.3.1995 all'art. 83 (*Sorveglianza Medica*).

Richiamato il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in particolare agli artt. 2 (*Definizioni*)– 18 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*) – 25 (*Obblighi del medico competente*) – 38 (*Titoli e requisiti del medico competente*) – 39 (*Svolgimento dell'attività di medico competente*) – 40 (*Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario Nazionale*) e art. 41 (*Sorveglianza Sanitaria*).

Richiamato il D.M. 4.3.2009 (*Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro*).

Richiamata la nota D.C.S.P.S.e.D. del 09.10.2018 recante: “*Precisazioni sulla figura del medico competente coordinatore e sul tema della sostituzione del medico competente in caso di assenza per malattia o altri impedimenti oggettivi*”;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 230/1995 all'art. 83 punto 2:

La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata tramite medici autorizzati

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) [lettera soppressa dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106];

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., punti 4 e 6:

- 4) *Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.*
- 6) *Nei casi di aziende con più unità operative, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.*

Si precisa infine che, ai sensi della nota D.C.S.P.S.e.D. del 09.10.2018 recante: "Precisazioni sulla figura del medico competente coordinatore e sul tema della sostituzione del medico competente in caso di assenza per malattia o altri impedimenti oggettivi":

Nel caso di nomina di più medici competenti e, di conseguenza, di un medico competente coordinatore, il datore di lavoro o i dirigenti incaricati devono indicare chiaramente e formalmente l'ambito di competenza di ciascun medico al momento del conferimento dell'incarico (ex comma 4 dell'art. 39).

Il M.C. coordinatore, oltre a svolgere la propria funzione di medico competente nell'ambito individuato dal datore di lavoro al momento del conferimento dell'incarico, promuove e concorda criteri omogenei di comportamento cui tutti i medici competenti aziendali fanno riferimento, in funzione delle attività/obblighi in carico alla figura stessa di medico competente.

Il M.C. coordinatore non può porre giudizi ex art. 41, c.5 del D.Lgs 81 se non relativi ai lavoratori per i quali egli svolga direttamente l'attività di sorveglianza sanitaria.

Sostituzione del medico competente in caso di assenza:

Non essendo consentite dalla normativa sostituzioni del medico competente (vedasi in merito la risposta all'interpello del 23.2.2006, prot. 1768 MLPS dell'apposita commissione interministeriale), in caso di assenza per malattia o altri impedimenti oggettivi del medico competente, il datore di lavoro può nominare un altro medico competente che sostituisca per il periodo necessario il medico competente assente (art. 18, c. 1 lett. A ed art. 2 del D.lgs 81/2008).

In nessun caso è ammessa la commistione nello svolgimento dell'attività, non essendo possibile la presenza contemporanea di due medici competenti che svolgono la loro specifica funzione nei confronti degli stessi lavoratori. Nel momento in cui il medico competente sostituito riprende la sua attività il datore di lavoro procede alla revoca della nomina del medico competente che lo ha sostituito.

Il medico competente nominato in sostituzione del medico competente assente per malattia od altri impedimenti oggettivi deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti all'art. 38 del D.Lgs 81/2008 e deve adempiere a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (in particolare le lettere a,b, ed l dello stesso articolo).

Gli incarichi, non rinnovabili, decorreranno dal 01.01.2019 o dalla data indicata nel disciplinare di incarico all'atto della sottoscrizione e avranno la durata fino al 31.12.2021.

Il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico viene stabilito per ogni singolo professionista in € 26.000,00 (ventiseimila/00) annui, IVA ed ogni altro onere incluso, qualora dovuti. Al Professionista saranno altresì rimborsate a piè di lista le spese di viaggio, vitto e alloggio, eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico fuori dal territorio di competenza dell'Azienda sanitaria n. 5 secondo la normativa prevista per i dirigenti medici del SSN.

E' previsto un compenso di ulteriori € 2.000 (duemila) omnicomprensivi da assegnare al Medico Competente che sarà individuato come figura principale di riferimento nel coordinamento delle attività complessive specifiche - compenso che sarà corrisposto annualmente e/o alla fine dell'incarico stesso -;

L'efficacia degli incarichi è subordinata:

- agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 15 comma 4 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- all'assenza di cause di incompatibilità previste:
 - dall' art. 25 della legge 23.12.1994 n. 724;
 - dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in Legge 7.8.2012 n. 135;
 - dall'art. 53 c. 16 ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- da altre leggi o da accordi collettivi nazionali/regionali;
- alla totale insussistenza di situazioni di conflitto di interesse previste:

dal D.lgs. 165/2001 e s.m.i. art. 53 c 14, dalla L. 241/1990 e s.m.i. art. 6 bis, dal D.P.R. 62/2013 e s.m.i. artt. 2 -6 e 7 e dai D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e 39/2013;

Gli incarichi non potranno comunque essere rinnovati.

Il Professionista/i saranno tenuti a rispettare le norme di legge, con particolare riguardo al segreto professionale, nonché a mantenere, in ogni circostanza, un comportamento in regola con le linee deontologiche e con la dignità professionale.

Il Professionista, durante l'espletamento dell'incarico, sarà coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ad esclusione del dolo o colpa grave. La copertura assicurativa a carico dell'AAS5, per il rischio infortuni, compreso il rischio in itinere, nonché le malattie professionali, ricorre esclusivamente per il caso morte ed invalidità permanente. Pertanto il Professionista deve provvedere obbligatoriamente ad assicurarsi per tutti gli altri casi per il rischio infortunio, compreso il rischio in itinere, nonché per le malattie professionali.

Il Professionista/ i professionisti dovranno essere disponibili a:

- espletare l'attività, con modalità di svolgimento della stessa con rispetto alla gestione logistica ed oraria da concordare con il Direttore Generale o Suo delegato, con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Professionista.

L'incarico attribuito:

- L'incarico di Medico competente decorrerà dal 01.01.2019 o dalla data indicata nel contratto individuale che verrà sottoscritto tra l'Amministrazione ed i vincitori del presente avviso per formalizzare le modalità e le condizioni dell'incarico, e avrà durata fino al 31.12.2021. Il professionista dovrà comunque garantire, anche oltre tale data, il completamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e relativi a quanto di competenza dell'anno di incarico.

L'incarico non potrà comunque essere rinnovato.

- I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze dell'Azienda, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Professionista.
- Il Professionista, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta e senza che ricorra vincolo di subordinazione, dovrà relazionarsi direttamente con il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico competente Coordinatore, e dovrà coordinarsi con tutte le Strutture aziendali, per assicurare il corretto svolgimento dell'attività istituzionale, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività previste in materia dalla normativa vigente. L'attività dovrà essere garantita nelle sedi dell'Azienda e il professionista dovrà accettare fin da subito gli ambiti di responsabilità che verranno definiti dal Direttore Generale o Suo delegato.
- Il Professionista sarà tenuto a rispettare le norme di legge, con particolare riguardo al segreto professionale, nonché a mantenere, in ogni circostanza, un comportamento in regola con le linee deontologiche e con la dignità professionale.
- Il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico viene stabilito in € 26.000,00 (ventiseimila/00) annui, IVA ed ogni altro onere incluso, qualora dovuti. Al Professionista saranno altresì rimborsate a pié di lista le spese di viaggio, vitto e alloggio, eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico fuori dal territorio di competenza dell'Azienda sanitaria n. 5 secondo la normativa prevista per i dirigenti medici del SSN.
- E' previsto un compenso di ulteriori € 2.000 (duemila) omnicomprensivi da assegnare al Medico Competente che sarà individuato come figura principale di riferimento nel coordinamento delle attività complessive specifiche – compenso che sarà corrisposto annualmente e/o alla fine dell'incarico stesso - a gravare sul budget relativo a "consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie" (conto 305.100.750).
- La liquidazione del compenso verrà effettuata, previa valutazione, da parte del Direttore Generale o suo Delegato, del corretto svolgimento delle attività in relazione agli obiettivi assegnati; il Professionista dovrà presentare regolare documentazione fiscale;

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione e per il conferimento dell'incarico è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dagli Stati membri dell'Unione europea ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 6.8.2013 n. 97;
- b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
- c) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
- d) non aver mai riportato condanne penali anche con sentenza passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal Capo I, titolo II, libro II del codice penale; e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non avere procedimenti penali in corso.

NORMATIVA SPECIFICA DI RIFERIMENTO

l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 così come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 3.8.2009;

il D.M. 4.3.2009;

la lettera Circolare "Chiarimenti in merito alle modifiche all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009;

la nota D.C.S.P.S.e.D. del 09.10.2018 recante: "*Precisazioni sulla figura del medico competente coordinatore e sul tema della sostituzione del medico competente in caso di assenza per malattia o altri impedimenti oggettivi*";

il D.Lgs 230 del 17.3.1995;

- art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33 del 14.3.2013 agli artt. 15 comma 4 – e 26 comma 2 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- art. 25 della legge 23.12.1994 n. 724;
- art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in Legge 7.8.2012 n. 135;
- art. 53 c. 16 ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- art. 53 c. 14 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- artt. 2 -6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;
- D.lgs D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e D.Lgs. 39/2013.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- a) possesso della laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) Abilitazione all'esercizio della professione;
- c) Possesso di uno dei seguenti requisiti:
 1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 2. docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 3. autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 4. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale con l'attestato di frequenza o di attività di cui al comma 2, art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- d) l'iscrizione all'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- e) iscrizione all'Albo dei Medici

- f) assenza di cause di incompatibilità previste:
 - dall' art. 25 della legge 23.12.1994 n. 724;
 - dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in Legge 7.8.2012 n. 135;
 - dall'art. 53 c. 16 ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - da altre leggi o da accordi collettivi nazionali/regionali;
- g) totale insussistenza di situazioni di conflitto di interesse previste:
 - dal D.lgs. 165/2001 e s.m.i. art. 53 c 14, dalla L. 241/1990 e s.m.i. art. 6 bis, dal D.P.R. 62/2013 e s.m.i. artt. 2 -6 e 7 e dai D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e 39/2013;

NORMATIVA GENERALE DELLA SELEZIONE

I requisiti specifici di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l'allegato schema e debitamente sottoscritte a pena di nullità, e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda dell'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone, entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente avviso; **a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante**. Qualora il termine fissato per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con indicazione esterna sulla busta della dicitura "partecipazione a pubblico avviso per incarico libero professionale di "Medico competente".

Le domande possono essere presentate:

- all'Ufficio Protocollo – terzo piano – Via della Vecchia Ceramica, 1 – Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì – dalle ore 9.00 alle ore 12.00
ovvero
- a mezzo servizio postale con "posta raccomandata uno" (che consente l'arrivo in un giorno), con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" – Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone, purché spedite entro il temine indicato; **e tassativamente pervenute entro 5 (cinque) giorni successivi** la data di scadenza del bando
ovvero
- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
aas5.protgen@certsanita.fvg.it secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di **posta elettronica certificata personale**. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo d'invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'avviso.

In caso di inoltro di domanda tramite casella PEC, la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf, preferibilmente in unico file.

Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente avviso.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.

DOMANDE DI AMMISSIONE

Nella domanda, (il cui fac-simile è allegato al presente bando), gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza attuale e il codice fiscale, eventuale numero telefonico ed indirizzo E- Mail e indirizzo di Posta Certificata;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761; o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6.8.2013;
- 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate (anche qualora per le stesse siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- 5) il possesso, **con dettagliata descrizione**, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
- 6) i candidati dovranno altresì indicare nella domanda l'iscrizione all'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- 7) l'assenza di cause di incompatibilità previste:
 - dall' art. 25 della legge 23.12.1994 n. 724 e s.m.i.;
 - dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in Legge 7.8.2012 n. 135;
 - dall'art. 53 c. 16 ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - da altre leggi o da accordi collettivi nazionali/regionali;
- 8) la totale insussistenza di situazioni di conflitto di interesse previste: dal D.lgs. 165/2001 e s.m.i. art. 53 c 14, dalla L. 241/1990 e s.m.i. art. 6 bis, dal D.P.R. 62/2013 e s.m.i. artt. 2 -6 e 7 e dai D.lgs. 33/2013e s.m.i. e 39/2013;
- 9) il consenso al trattamento dei dati personali (ex art.13 Reg. UE 2016/679);
- 10) il domicilio presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni comunicazione relativa all'avviso e il recapito telefonico.

Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritieri.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:

- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, reso in forma di autocertificazione - D.P.R. 445/2000 -, che contenga ogni elemento utile alla valutazione, in relazione all'incarico da conferire e agli obiettivi da perseguire;
- Eventuali pubblicazioni che dovranno essere indicate in originale o in fotocopia autenticata a termini di legge;
- una fotocopia - pena esclusione - non autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile in tutte le sue parti.

Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 l'Azienda informa che, i dati personali forniti dagli aspiranti per partecipare alla presente procedura interna saranno raccolti dal Titolare, l'A.A.S. n. 5 con sede in Via della Vecchia Ceramica, 1 Pordenone, presso l'Ufficio Giuridico, per le esclusive finalità di gestione della procedura di avviso interno riservato.

La presentazione della domanda di selezione da parte dell'aspirante autorizza l'Azienda sanitaria al trattamento dei dati personali in questa riportati e il loro mancato conferimento rende impossibile la valutazione dei requisiti di partecipazione.

I dati personali degli aspiranti saranno trattati in modalità cartacea e informatizzata soltanto previa adozione di misure adeguate di sicurezza organizzative e tecniche da parte di soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679, limitatamente al tempo previsto dalla legge, e successivamente distrutti.

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali si potrà contattare il Responsabile dell’Ufficio suindicato o il Data Protection Officer dell’Azienda al seguente indirizzo e-mail privacy@aas5.sanita.fvg.it.

PARI OPPORTUNITÀ

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e D. Lgs. 11/04/2006 n. 198).

CONFERIMENTO INCARICO E INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE COORDINATORE

La scelta della persona cui conferire l’incarico dirigenziale sarà effettuata dal Direttore Generale, con provvedimento motivato, sulla base della valutazione dei *curricula* presentati dai candidati. Allo scopo è deputata la Commissione, nella specie costituita dal Direttore Sanitario o suo delegato, dal Direttore della SOC “Ambienti di Lavoro” e dal Direttore Medico dell’Ospedale di Pordenone. Le funzioni de segreteria della Commissione saranno garantite da un Funzionario amministrativo dell’Azienda appartenente a una categoria non inferiore alla C.

Nel caso in cui la Commissione dovesse ritenere di effettuare un colloquio, a completamento dell’analisi per la selezione di alcuni *curricula* ritenuti idonei, viene richiesta la disponibilità dei candidati ad effettuare il colloquio stesso presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Via della Vecchia Ceramiche 1 – 33170 Pordenone.

I candidati saranno informati sulle modalità dell’effettuazione dell’eventuale colloquio e convocati per le vie brevi (via mail, recapito telefonico o cellulare), **almeno 5 giorni prima**. La convocazione sarà anche pubblicata sul sito internet aziendale www.aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it.

Al termine della suddetta procedura dovrà essere prodotto un verbale a firma dei componenti della Commissione che hanno preso parte alla valutazione, contenente:

- a) le motivazioni che hanno condotto all’idoneità dei candidati;
- b) le motivazioni che hanno condotto alla non idoneità dei candidati.

Non si dà luogo a graduatorie di merito.

Qualora il candidato prescelto rinunci all’incarico, in presenza di altri candidati idonei, l’Azienda potrà provvedere all’assegnazione ad altro candidato idoneo. Analogamente potrà essere conferito incarico qualora si presentassero altre ed ulteriori necessità aziendali.

L’Azienda valuterà situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che potrebbero far decadere dalla nomina.

Il professionista dovrà accettare fin da subito all’atto della stipula del disciplinare d’incarico:

- gli ambiti di responsabilità che verranno definiti dal Direttore Generale o suo Delegato;
- la nomina a medico competente sostituto di collega titolare assente per il periodo necessario (art. 18, c. 1 lett. A ed art. 2 del D.lgs 81/2008);

e manifestare - sempre nel disciplinare d’incarico -:

- la disponibilità ad essere eventualmente nominato medico competente coordinatore.

Dovrà inoltre:

- assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A;

Uno dei quattro Medici Competenti sarà individuato successivamente dal Direttore Generale come figura principale di riferimento nel coordinamento delle attività complessive specifiche (ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., punto 6; *(6) Nei casi di aziende con più unità operative, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.*)

ADEMPIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI' INCARICHI

Gli incarichi esterni verranno attribuiti con apposito contratto individuale di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.

A tal fine il Professionista dovrà presentare, pena decadenza, le seguenti dichiarazioni sottoscritte:

- a) accettazione dell'incarico;
- b) assenza di cause di incompatibilità previste:
 - dall' art. 25 della legge 23.12.1994 n. 724;
 - dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in Legge 7.8.2012 n. 135;
 - dall'art. 53 c. 16 ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - da altre leggi o da accordi collettivi nazionali/regionali (es: rapporto di lavoro dipendente con altra Azienda senza autorizzazione da parte di quest'ultima; rapporto dipendente con vincolo esclusività);
- c) la totale insussistenza di situazioni di conflitto di interesse previste:
 - dal D.lgs. 165/2001 e s.m.i. art. 53 c 14, dalla L. 241/1990 e s.m.i. art. 6 bis, dal D.P.R. 62/2013 e s.m.i. artt. 2 -6 e 7 e dai D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e 39/2013;
- d) sussistenza di altri rapporti o incarichi con l'Azienda stessa;

DECORRENZA DEGLI INCARICHI, DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E CRITERI DI VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO AI FINE DELLA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Gli incarichi decorreranno dal 01.01.2019 o dalla data indicata nel contratto individuale che verrà sottoscritto tra l'Amministrazione ed i vincitori del presente avviso per formalizzare le modalità e le condizioni degli incarichi. **L'incarico non potrà comunque essere rinnovato.**

Dell'esito della procedura sarà data pubblicità sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs. N. 33/2013e s.m.i..

I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze dell'Azienda, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Professionista.

Il Professionista/ i professionisti dovranno essere disponibili a:

- espletare l'attività, con modalità di svolgimento della stessa con rispetto alla gestione logistica ed oraria da concordare con il Direttore Generale o Suo delegato, con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Professionista.
- Il Professionista, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta e senza che ricorra vincolo di subordinazione, dovrà relazionarsi direttamente con il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico competente Coordinatore e dovrà coordinarsi con tutte le Strutture aziendali, per assicurare il corretto svolgimento dell'attività istituzionale, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività previste in materia dalla normativa vigente. L'attività dovrà essere garantita nelle sedi dell'Azienda e il professionista dovrà accettare fin da subito gli ambiti di responsabilità che verranno definiti dal Direttore Generale o Suo delegato.
- Il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico per ogni singolo professionista viene stabilito in € 26.000,00 (ventiseimila/00) annui, IVA ed ogni altro onere incluso, qualora dovuti. Al Professionista saranno altresì rimborsate a pié di lista le spese di viaggio, vitto e alloggio, eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico fuori dal territorio di competenza dell'Azienda sanitaria n. 5 secondo la normativa prevista per i dirigenti medici del SSN.
- E' previsto un compenso di ulteriori € 2.000 (duemila) omnicomprensivi da assegnare al Medico Competente che sarà individuato come figura principale di riferimento nel coordinamento delle attività complessive specifiche – compenso che sarà corrisposto annualmente e/o alla fine dell'incarico stesso -.
- Alla liquidazione dei compensi per l'attività in oggetto, l'AAS5 provvederà su presentazione di regolare documentazione fiscale, previa valutazione dell'attività svolta dall'incaricato da parte del Direttore

Generale o suo Delegato e riscontro della regolarità della medesima da parte dell’Ufficio del Personale.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

In caso di inadempienza per colpa del Professionista, l’A.A.S.5 avrà la facoltà di interrompere immediatamente il rapporto di collaborazione, con comunicazione motivata mediante lettera raccomandata.

Il Professionista potrà recedere dall’incarico dando un congruo preavviso di almeno 45 giorni, da comunicare all’A.A.S. n. 5 mediante lettera raccomandata.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, di sospendere o revocare l’avviso, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Complessa Politiche e Gestione delle Risorse Umane, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Friuli Occidentale” - Via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali, escluso il sabato, ai seguenti numeri (tel. 0434/369868 0434/369620 - 369619).

Sito internet web: <http://www.ass6.sanita.fvg.it> www.aopn.sanita.fvg.it

Referente per la pratica: Lina Grazia Tonin
 0434369868 - e-mail
lina.tonin@aas5.sanita.fvg.it
S.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane
Responsabile del procedimento: Bruna Franca

Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Simon